

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 2 MARZO 2010

N. 40



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 284

Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 23 del PRG. Delibera di C.C. n. 87 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Tinelli Giambattista e altri.

Pag. 6397

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 285

Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 17 del PRG. Delibera di C.C. n. 86 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Mezzapesa Scelsa e altri.

Pag. 6401

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 286

Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 24 del PRG. Delibera di C.C. n. 84 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Sansonetti Antonietta e altri.

Pag. 6405

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 287

Stornara (Fg) - Variante al P.R.G. per tre ambiti rurali. Delibera di C.C. n. 2 del 24/04/2004 e Delibera di C.C. n. 1 del 28.02.2009. Approvazione definitiva.

Pag. 6410

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 288

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

Pag. 6412

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 289

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Galatone (Le). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

Pag. 6413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 290

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Poggiorsini (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

Pag. 6414

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 291

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Cellamare (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

Pag. 6415

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 292

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Santeramo in Colle (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

Pag. 6416

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 297

Ortelle (Le) - Lavori di adeguamento del recapito finale e completamento della rete di fognatura bianca con opere connesse in Ortelle e Vignacastri. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Ortelle.

Pag. 6417

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 298

Comune di Noci (Ba) - Variante al Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 - Comparti 3 e 4 del P.R.G.. Delibera di C.C. n. 83 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Mansueto Maria Donata ed altri.

Pag. 6426

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 299

Delibera n. 2273 del 24/01/04 n. 42 e s.m.i. 'Codice dei Beni culturali e del paesaggio' art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Integrazioni e chiarimenti.

Pag. 6429

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 300

Deliberazione G.R. n. 1548 del 02/09/08 - Bando di gara per l'accesso ai finanziamenti per il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - Decreto 26 marzo 2008 del Ministero delle Infrastrutture in G.U. del 17/05/08 n. 115. Nomina del responsabile del procedimento per gli aspetti urbanistici.

Pag. 6431

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 301

Comune di Andrano (Le) - Progetto di una struttura adibita a oratorio in zona "Pane Caldo" alla via provinciale per Mare. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Andrano.

Pag. 6432

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 327

D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio.

Pag. 6437

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 284

Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 23 del PRG. Delibera di C.C. n. 87 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Tinelli Giambattista e altri.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione PUTT e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n° 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE:

(Iter procedurale)

all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Ser-

vizio Urbanistica è pervenuta, da parte dell'Amm.ne Comunale di Noci (BA), la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Con nota prot. n° 614 del 15/1/2009, il Comune di NOCI ha trasmesso la documentazione scritta grafica relativa al Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa relativa al progetto proposto risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n° 1768 del 17/2/2009 del S.U.R.

- tav. 1 Inquadramento territoriale;
- tav. 2 Inquadramento su P.R.G.;
- tav. 3 Stato di fatto delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;
- tav. 4 Schema organizzativo del progetto urbanistico;
- tav. 5 Suddivisione in lotti;
- tav. 6 Destinazione pubblica e privata delle aree;
- tav. 7 Planivolumetrico;
- tav. 8 Sistema degli spazi pubblici e di uso pubblico, delle rete viaria carrabile e pedonale;
- tav. 9 Schema di progetto - reti tecnologiche;
- tav. 10 Schemi tipologici ed edilizi;

- tav. 11 Profili di progetto;
- tav. 12 Planimetria catastale;
- tav. 13 Planimetria catastale sovrapposta alla lottizzazione;
- tav. 14 Schema di frazionamento dei lotti;
- tav. 15 Planimetria catastale con indicazioni delle aree compromesse;
- tav. 16 Rete idrica e fogna nera - opera d'arte tipo;
- tav. 17 Pubblica illuminazione - particolari costruttivi;
- tav. B.1 Stato di fatto: tabella dei proprietari e relative superfici catastali;
- tav. B.2 Stato di fatto: tabella dei proprietari e superficie territoriale soggetta al P.d.L.;
- tav. B.3 Stato di fatto: tabella delle particelle fuori dal piano di lottizzazione (già compromesse);
- tav. B.4 Parametri di riferimento del P.d.L.; -
- tav. B.5 Elenco lotti di progetto;
- tav. B.6 Tabella relativa allo schema di frazionamento;
- REL 1 Relazione illustrativa;
- REL 2 Relazione finanziaria;
- REL 3 Norme tecniche di attuazione;
- REL 4 Schema di convenzione;
- ALL 1 Documentazione comprovante la proprietà dei suoli;
- Relazione di compatibilità paesaggistica;
- Copia Delibera C.C. n° 90 del 31/10/2007 di adozione del Piano in oggetto

(Descrizione intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di Noci (BA). Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 23 del P.R.G. Delibera di C.C. n° 87 del 31/10/2007. Ditta: Tinelli Giambattista e altri.

Il programma costruttivo in parola prevede la sistemazione urbanistica di un ambito territoriale tipizzato C3 - ambito insediativo a bassa densità del vigente P.R.G. e individuato quale comparto n. 23 del P.P.A.

In particolare, l'intervento prevede realizzazione di alloggi per edilizia residenziale libera ed alloggi per edilizia pubblica nonché edilizia commerciale, su aree individuate in catasto al Fg. n° 40 ptcc. 41, 83, 102, 103, 110, 396, 398, 73, 78, 196, 75, 107, 409, 402, 404, 416, 99, 376, 377, 378, 98, 375, 421, 379, 388, 71, 101, 72, 197, 273, 397, 77, 239.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

Superficie totale comparto	mq.	74.442
I.f.t.	mc/mq	0,28
Volumetria realizzabile	mc	20.844
della quale: non residenziale (20%)	mc	4.169
residenziale pubblica	mc	6.670
residenziale privata	mc	10.005
Abitanti insediabili	n.	208
Superficie a standards (parcheggi)	mq.	3.889
N° piani fuori terra		1-2

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso in parte di tipo "B" di valore rilevante e in parte di tipo "C" di valore distinguibile. La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti". Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" sono riportate all'art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; le direttive di tutela sono riportate all'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti. Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" sono riportati all'art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; le direttive di tutela sono riportate all'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata

da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.

Si rappresenta che in prossimità dell'area oggetto di intervento le tavole tematiche del P.U.T.T./P. individuano la presenza della "Grotta della Madonna della Croce" riportata anche sulla tavola relativa al Sistema Geologico, Geomorfologico e idrogeologico dei "Primi Adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." redatti dal Comune di Noci. Si rappresenta comunque che l'area oggetto di intervento si trova all'esterno dell'area annessa alla predetta emergenza morfologica, ovvero al di fuori della fascia contermini di 100 metri.

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

Si rappresenta che in prossimità dell'area oggetto di intervento le tavole tematiche del P.U.T.T./P. individuano la presenza di un bene architettonico segnalato, la Chiesa "Madonna della Croce", riportata nella sua esatta localizzazione anche sulla tavola relativa alla Stratificazione storica dei "Primi Adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." redatti dal Comune di Noci. Si rappresenta comunque che l'area oggetto di intervento si trova all'esterno dell'area annessa alla

predetta segnalazione, ovvero al di fuori della fascia contermini di 100 metri dal manufatto.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree non interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici (decreti Galasso, vincolo ex L. 1497/1939, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 della L. 431/1985 come modificato dall'art. 142 del D.lgs 42/2004).

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia sud del Comune di Noci, in una zona già alquanto antropizzata caratterizzata dalla presenza di superfici coltivate e diffusa edificazione e infrastrutturazione.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità del centro abitato e delle predette superfici coltivate. Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di imm modificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geo-

logico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturali ; pertanto l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento e non già all’interno della specifica area d’intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l’ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturali (titolo III) l’ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell’attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l’intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell’ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Al fine di mitigare l’impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le ulteriori seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma

costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento.
- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull’area oggetto d’intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di snellimento e successivo reimpianto all’interno della stessa area d’intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi “diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. mero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle

vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR. N. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE alla Ditta Tinelli Giambattista e altri, relativamente al Piano di Lottizzazione del Comparto 23 - Zona omogenea C3 dello strumento urbanistico generale di Noci, adottato con Deliberazione Consiliare n° 90 del 31/10/2007, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 285

Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 17 del PRG. Delibera di C.C. n. 86 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Mezzapesa Scelsa e altri.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione PUTT e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n° 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE:

(Iter procedurale)

all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte dell'Amm.ne Comunale di Noci (BA), la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Con nota prot. n° 8012/09 del 21/05/2009, il Comune di NOCI ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa relativa al progetto proposto risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n° 6783 del 24/06/2009 del S.U.R.

- Relazione specialistica sulle peculiarità del sito e sulla compatibilità del progetto;
- Copia tavola 1:25.000 dell'I.G.M. con indicazione dell'area oggetto di intervento;
- Stralcio P.R.G.;
- Stralcio catastale;
- Copia rilievo aerofotogrammetrico;
- Stralcio della Tavola PUTT/P riportante l'A.T.E. entro cui ricade l'area interessata dal piano; Tavole relative alla individuazione dei sistemi:
 - a) geologico, geomorfologico, ed idrogeologico;

b) botanico - vegetazionale e colturale e faunistico;

c) stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;

- Cartografia comunale relativa ai "Primi Adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./Paesaggio";
- Stralcio SIC - ZPS;
- Punti di rilievo fotografico;
- Documentazione fotografica
- TAV. 1 Stralcio di PRG, PPA, zonizzazione;
- TAV. 2 Stralcio catastale, aerofotogrammetrico, PRG con inserimento del PL
- TAV. 3 Piano quotato con indicazione delle preesistenze;
- TAV. 4 Viabilità di progetto;
- TAV. 5 Profili stradali;
- TAV. 6 Planimetria di progetto su supporto catastale;
- TAV. 7 Planovolumetrico;
- TAV. 8 Planimetria di progetto con indicazione delle reti idrico - fognante;
- TAV. 9 Planimetria di progetto con indicazione delle reti elettriche, tel e gas;
- TAV. 10 Profilo longitudinale quotato con indicazione dei fabbricati; sezione tipo sulla strada; particolare del corpo illuminante;
- TAV. 11 Moduli;
- Tabella 1 - Superfici - attribuzione e compensazione.

(Descrizione intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di Noci (BA). Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 -Comparto 17 del P.R.G. Delibera di C.C. n° 86 del 31/10/2007. Ditta: Mezzapesa Scelse ed altri.

Il programma costruttivo in parola prevede la sistemazione urbanistica di un ambito territoriale tipizzato C3 - ambito insediativo a bassa densità del vigente P.R.G. e individuato quale comparto n. 17.

In particolare, l'intervento prevede realizzazione di alloggi per edilizia residenziale (case unifamiliari e bifamiliari isolate), su aree individuate in catasto al Fg. n° 40 ptcc. 244, 242, 243, 12, 313, 11, 5, 2, 249, 21, 22, 13, 14, 15, 172, 10, 235, 223, 256, 231, 262, 228, 234, 222, 233, 219, 226, 227, 229, 204, 205, 224, 230, 220, 221, 203, 202, 201, 9, 265, 312, 23, 31, 30, 28, 171, 17, 25/a, 16, 8, 320, 271, 321, 207, 232, 26, 225, 199, 200, 325, 324, 323, 322, 6, 4, 1, 3, 182, 7, 18, 181, 261, 270.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

Superficie totale comparto	mq. 69.343
Superfici già edificate	mq. 29.290
Superficie di P.d.L.	mq. 40.053
I.f.t.	mc/mq 0,28
Superficie destinata a Edilizia Pubblica	mq. 20.236
Volume di Edilizia Pubblica	mc 6.994
Standards per Edilizia Pubblica	mq. 1.601
Superficie destinata a Edilizia Privata	mq. 2.557
Volume di Edilizia Privata	mc 10.310
Standards per Edilizia Privata	mq. 2.557
Superficie destinata a edilizia extra-residenziale	mq. 13.728
Volume di edilizia extra-residenziale	mc 4.747
Standards per edilizia extra-residenziale	mq. 893
N° piani fuori terra	1-2

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti. Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" sono riportati all'art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; le direttive di tutela sono riportate all'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree non interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici (decreti Galasso, vincolo ex L. 1497/1939, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 142 del D.Lgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia sud del Comune di Noci, in una zona già alquanto antropizzata caratterizzata dalla presenza di superfici coltivate e diffusa edificazione e infrastrutturazione.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la prossimità del centro abitato e delle predette superfici coltivate. Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale

distinto con la relativa “area di pertinenza” e/o “area annessa” (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell'organizzazione insediativa”) appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le ulteriori seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Le alberature di pregio della flora locale presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di svellimento e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. In particolare, il nucleo di vegetazione residuale presente all'interno della pct. 31 del Fg.40 lungo la ex S.S. 377 “delle Grotte” sia totalmente preservato e integrato all'interno della sistemazione a verde del relativo lotto di appartenenza. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi “diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'ad 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a

secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;

DI RILASCIARE alla Ditta Mezzapesa Scelse ed altri, relativamente al Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 17 dello strumento urbanistico generale di Noci, adottato con Deliberazione Consiliare n° 86 del 31/10/2007, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando per gli interventi esecutivi delle opere previste l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica, e ciò prima del rilascio del permesso a costruire;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 286

Noci (Ba) - Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 24 del PRG. Delibera di C.C. n. 84 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Ditta: Sansonetti Antonietta e altri.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione PUTT e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 2448, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e

soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n° 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE:

(Iter procedurale)

all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte dell'Amm.ne Comunale di Noci (BA), la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Con nota prot. n° 17932/09 del 13/11/2009, il Comune di NOCI ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa relativa al progetto proposto risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n° AOO_079-00374 del 12/01/2010 del S.U.R.

- Relazione di compatibilità paesaggistica;
- All. A Relazione illustrativa;
- All. B Tabella utili ed oneri dei lotti pubblici e privati;
- All. C Relazione finanziaria;
- All. D Schema di frazionamento delle particelle;
- Tav. D/1 Frazionamento particelle;
- All. E Schema di formazione dei lotti, della viabilità e degli standard urbanistici;
- Tav. E/1 Planimetria di progetto;
- All. F Copia dei titoli dei proprietari;
- Tav. F/1 Individuazione aree di proprietà;
- All. G Copia dei mod. di consultazione delle partite catastali di ciascun proprietario;
- All. H Norme tecniche di attuazione;
- All. I Schema di convenzione;
- Tav. 1 Stralcio del P.R.G. e sovrapposizione del P.d.L.;
- Tav. 2 Stralcio planimetria catastale;
- Tav. 3 Piano quotato con curve di livello;
- Tav. 4 Profili altimetrici dello stato di fatto;
- Tav. 5 Planimetria estesa per una profondità di mt. 200 dall'area di intervento;
- Tav. 6 Planimetria quotata ed altimetria con individuazione delle aree per standard, dei lotti edificabili e delle sagome di massimo ingombro
- Tav. 7 Planimetria di progetto su supporto catastale;
- Tav. 8 Tabella sinottica e scheda urbanistica;
- Tav. 9 Profili longitudinali e trasversali degli edifici;
- Tav. 10 Schema delle urbanizzazioni: rete stradale e parcheggi;
- Tav. 11 Sezioni longitudinali delle strade;
- Tav. 12 Particolare costruttivo della sezione stradale;
- Tav. 13 Schema delle urbanizzazioni: rete idrica;
- Tav. 14 Schema delle urbanizzazioni: rete fognante;
- Tav. 15 Schema delle urbanizzazioni: pubblica illuminazione;

- Tav. 16 Pubblica illuminazione: particolari costruttivi;
- Tav. 18 Tipologie edilizie: piante;
- Tav. 18/a Tipologie edilizie: prospetti e sezioni.

(Descrizione intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di Noci (BA). Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 24 del P.R.G. Delibera di C.C. n° 84 del 31/10/2007. Ditta: Sansonetti Antonietta ed altri.

Il programma costruttivo in parola prevede la sistemazione urbanistica di un ambito territoriale tipizzato C3 - ambito insediativo a bassa densità del vigente P.R.G. e individuato quale comparto n. 24.

In particolare, l'intervento prevede la realizzazione di alloggi per edilizia residenziale (case unifamiliari e bifamiliari isolate o a schiera), su aree individuate in catasto al Fg. n° 41 ptcc. 147, 148, 116, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 22, 226, 227, 28, 228, 229, 230, 231, 176, 177, 178, 179, 167, 84, 191, 192, 168, 169, 170, 171, 173, 137, 12, 13, 83, 113, 114, 115, 17, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 158, 159, 160, 161, 162, 186, 187, 188, 189, 190, 163, 164, 165, 56, 197, 198, 199, 200, 65, 101, 222, 220, 221, 119, 193, 194, 195, 196, 14°, 14b, 44, 106°, 106b, 114, 70, 71, 85, 103, 11, 102, 104, 107, 86, 223, 224, 225, 98, 99, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

Superficie totale comparto	mq. 94.614
Superfici sottoposte a PdL	mq. 82.027
I.f.t.	mc/mq 0,28
Volume di progetto	mc. 22.968
E.R.L. (60%)	mc 13.781
E.R.P. (40%)	mc 9.187
Abitanti da insediare	n. 229,68
Superficie per viabilità	mq. 12.190
Standards urbanistici	mq. 4.852
Verde attrezzato	mq. 2297,5
Istruzione	mq. 1148,75
Interesse comune	mq. 689,25
Parcheggi	mq. 714,51

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti

dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso in parte di tipo "B" di valore rilevante e in parte di tipo "C" di valore distinguibile. La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti". Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" sono riportate all'art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; le direttive di tutela sono riportate all'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti". Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" sono riportati all'art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; le direttive di tutela sono riportate all'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.

- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta diretta-

mente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree non interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici (decreti Galasso, vincolo ex L. 1497/1939, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 142 del D.Lgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia sud del Comune di Noci, in una zona già alquanto antropizzata caratterizzata dalla presenza di superfici coltivate e diffusa edificazione e infrastrutturazione.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità. Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessaria-

mente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero del tutto privo di un rilevante grado di naturalità.

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare le ulteriori seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma

costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Le alberature di pregio della flora locale presenti sull'area oggetto d'intervento, siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di svellimento e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. In particolare, il nucleo di vegetazione residuale presente all'interno delle ptc. 85, 107, 114, 13, 83, 12, 113 e 115 del Fg. 41 lungo la ex S.S. 377 "delle Grotte" sia totalmente preservato e integrato all'interno della sistemazione a verde dei relativi lotti di appartenenza. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità del-

l'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE alla Ditta Sansonetti Antonietta ed altri, relativamente al Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C3 - Comparto 24 dello strumento urbanistico generale di Noci, adottato con Deliberazione Consiliare n° 84 del 31/10/2007, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di

cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando per gli interventi esecutivi delle opere previste l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica, e ciò prima del rilascio del permesso a costruire;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 287

Stornara (Fg) - Variante al P.R.G. per tre ambiti rurali. Delibera di C.C. n. 2 del 24/04/2004 e Delibera di C.C. n. 1 del 28.02.2009. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Il Comune di Stornara (FG), munito di P.R.G. approvato dalla Regione Puglia con Del. di G.R. n. 40 dell'11.02.2003, ha fatto pervenire copia della Delibera di C.C. n. 2 del 24.04.2004, con la quale ha inteso adottare ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, variante al P.R.G. consistente in una diversa regolamentazione di n. 3 ambiti urbani.

Alla deliberazione risultano allegati i seguenti elaborati scritto-grafici:

- 1) Tav. 1 - Individuazione aree oggetto di variante, scala 1:5.000;
- 2) Tav. 2 - Prescrizioni di dettaglio, scala 1:2.000;
- 3) Tav. 3 - Prescrizioni di dettaglio, scala 1:1.000;
- 4) Tav. 4 - Zone urbanizzate e da urbanizzare, scala 1:5.000;
- 5) Tav. 5 - Prescrizioni di dettaglio, scala 1:2.000;
- 6) Tav. 6 - Prescrizioni di dettaglio, scala 1:1.000;
- 7) Relazione Illustrativa;

La deliberazione di cui sopra risulta regolar-

mente pubblicata ai sensi di legge e avverso la stessa, nei termini di legge, sono state presentate n. 4 osservazioni.

Dette osservazioni risultano esaminate con la Del. Di C.C. n. 28 del 15.10.2004

La variante in questione consiste in una diversa regolamentazione degli ambiti urbani semplificatamente individuati nella relazione istruttoria del SUR con le lettere A), B) e C).

Gli atti di cui sopra sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica del S.U.R. che si è espresso con propria relazione n. 18 del 02/07/2008 nonché all'esame del CUR, il quale si è espresso favorevolmente con relazione-parere n. 39 del 17/07/2008, condividendo le proposte formulate dal SUR in ordine a quanto prospettato nella relazione istruttoria ai i punti 1), 2) e 3), ovvero approvando la variante di cui ai punti 1) e 2) e richiedendo controdeduzioni per il punto 3).

Successivamente la Giunta Regionale, giusta Deliberazione n. 2062 del 04/11/2008 ha approvato nei termini di cui al parere CUR la variante di cui trattasi, richiedendo controdeduzioni al Consiglio Comunale di Stornara in esito al punto 3). e

Nel merito dei rilievi regionali, il Comune di Stornara, ai sensi dell'art. 1.6, comma 11, della L.R. n. 56/80, giusta Delibera di C.C. n. 1 del 28.02.2009, acclarata al protocollo del Servizio Urbanistica con il n. 4303 del 22/04/2009, espresso un parziale adeguamento.

In data 05.06.2009 il Servizio Urbanistica con nota prot. n. 6041 ha richiesto al Comune di Stornara chiarimenti e/o specificazioni circa il parziale adeguamento, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica della variante stessa.

Con note prot. n. 6913 del 28.11.2009 e n. 7308 del 22.12.2009 il Comune di Stornara ha riscontrato quanto richiesto con la nota di questo Servizio n. 6041 del 05.06.2009, inviando documentazione integrativa nonché i dati tecnico-urbanistici e dimensionali relativi alla "Zona C1" ed alla "Zona C2" oggetto di varianti.

In particolare i chiarimenti riguardano i seguenti aspetti:

- la parte della "Zona "C1" da destinare a "Zona F - area a verde pubblico", al netto della viabilità pubblica esistente, ha una superficie complessiva pari a mq. 14.800;

- la parte della “Zona F” da destinare a “Zona C2” (compreso l’area a verde di rispetto stradale), al netto della viabilità esistente e di progetto, ha una superficie complessiva pari a mq. 14.650;
- la parte della “Zona da individuare quale “Zona B di completamento”, ha una superficie complessiva di mq. 17.900 e presenta un indice di copertura pari al 26,11% ed un indice volumetrico pari a 1,93 mc/mq;

Posto quanto sopra, fermo restando che il Comune di Stornara con la citata deliberazione consiliare nulla ha controdedotto per la parte della “Zona D2” da individuare quale “Zona B di completamento” l’Assessorato riferente ritiene di determinarsi conclusivamente nei termini di seguito riportati:

1) Area compresa tra “Via Iolanda” e “Via Tenente Vincenzo Maggiore”, interessata da diverse tipizzazioni.

Per tale ambito si ritiene di confermare la condivisione della proposta di variante che comporta un nuovo disegno urbanistico della “Zona D2” nonché nuova viabilità di piano, la individuazione di “aree verde pubblico in sede stradale” e la individuazione di un’area da destinare a “Zona C2” (compreso le superficie a verde di rispetto stradale).

Per detta ultima “Zona C2” così come geometricamente individuata negli elaborati grafici in uno al verde di rispetto stradale, e sulla base dei chiarimenti forniti, onde assicurare coerenza con il disegno urbanistico vigente e con le disposizioni di legge, si ritiene di confermare la condivisione della variante con le seguenti condizioni:

- le volumetrie realizzabili su detta area e, quindi gli abitanti insediabili, non dovranno superare quelle già previsti per la porzione di “Zona C1” (mq. 14.800), significando che per la nuova “Zona C2” opera la disciplina urbanistica di cui all’art. 9 delle N.T.A. vigenti per la stessa “Zona C1” e con la precisazione che è esclusa la possibilità di monetizzare il mancato reperimento delle aree a standard urbanistici, ovvero dovranno essere reperite in ogni caso le superfici per standard urbanistici ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 1444/68 da cedere gratuitamente al Comune di Stornara;

Per quanto riguarda la porzione della “Zona E” da individuare quale “Zona B di completamento” considerato che i chiarimenti forniti non possono essere considerati validi rilevando peraltro che la superficie presa in considerazione (mq. 17.900) è erronea in quanto di gran lunga superiore a quella graficamente individuata, si ritiene di confermare la precedente tipizzazione del P.R.G.

2) Area compresa tra “Via Le Vigne” e la “Zona per attrezzature e servizi d’Interesse generale” (area ex Macello Comunale)

Per tale ambito si ritiene di confermare la condivisione della proposta di variante che comporta la tipizzazione quale “Zona F - Area a verde pubblico” di una superficie pari a mq. 14.8000.

3) Area delimitata da “Via Le Menole” per il tratto prospiciente la “Zona per attrezzature e servizi d’interesse generale” (area ex Macello Comunale) ed Area compresa nella “Zona B2” prospiciente la via Iolanda, da destinare a Zona B di completamento

Per tali ambiti, attese le mancate e/o erronee determinazioni comunali in ordine ai rilievi regionali di cui alla Del. di G.R. 2062 del 04/11/2008, si ritiene di confermare la non condivisione della proposta di variante (comportante la individuazione di nuove zone omogenee di tipo B), ovvero di confermare rispettivamente il mantenimento della tipizzazione di “Zona E” e di “Zona D2” previste nel P.R.G. vigente.

Osservazioni

Per quanto riguarda le osservazioni si ritiene di confermare quanto già espresso nelle precedente De. Di G.R. n. 2062 del 04/11/2008, ovvero di condividere quanto determinato dal CUR con la relazione-parere n. 39 del 17.07/2008.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di approvare le varianti al P.R.G. del Comune di Stornara così come esaustivamente determinato ai precedenti punti 1), 2) e 3) della relazione innanzi riportata.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come

puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - della L.R. 7/97, lettera 4).

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

“la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente Ufficio II e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di APPROVARE in via definitiva per le motivazioni in relazione riportate, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. del Comune di Stornara adottata con Deliberazione di C.C. n. 01 del 28.02.2009 nei limiti e nei termini delle condizioni e precisazioni riportate in narrativa ai punti 1), 2) e 3) che qui per economia si intendono integralmente trascritte;
- di DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Stornara (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di PROVVEDERE alla Pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 288

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Castelluccio dei Sauri veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Castelluccio dei Sauri con nota n. 11333 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 31.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 6711 del 17.12.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha chiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, considerato che la fase di redazione del DPP ha richiesto un certo tempo di studio, atteso che il territorio comunale è interessato da molteplici peculiarità ambientali quali: diversi corsi d'acqua pubblici; diverse segnalazioni archeologiche ed una idrogeomorfologia del territorio caratterizzata da una significativa articolazione.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Castelluccio dei Sauri per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Castelluccio dei Sauri la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 289

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Galatone (Le). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Galatone veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Galatone con nota n. 11659 del 31.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 31.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2417 del 18.12.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha chiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, specifi-

cando che si è ritenuto opportuno effettuare una riorganizzazione del lavoro effettuato per la costruzione del Sistema delle Conoscenze, reimpostando i dati sulla base del modello logico e di quelle fisico, all'uso forniti dalla Regione.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Galatone per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Gala-

tone la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 31.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 290

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Poggiorsini (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Poggiorsini veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Poggiorsini con

nota n. 11392 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 31.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 44/4285 del 15.12.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, specificando che è in fase di adozione il Documento Programmatico Preliminare che, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, ha comportato uno slittamento dei tempi programmati per l'iter di predisposizione dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Poggiorsini per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni adottate dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Poggiorsini la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 291

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Cellamare (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2096 del 11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Cellamare veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di ado-

zione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Cellamare con nota n. 11670 del 31.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 31.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 9038 del 21.12.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, specificando che è stato adottato il Documento Programmatico Preliminare e che i molteplici adempimenti preliminari, non hanno consentito, in tempo utile, l'adozione del piano da parte del Consiglio Comunale.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Cellamare per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal

dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Cellamare la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 31.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 292

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di Santeramo in Colle (Ba). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Santeramo in Colle veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata L.R. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Santeramo in Colle con nota n. 11394 del 19.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 19.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 22154 del 4.12.09 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, specificando che è in corso di adozione il Documento Programmatico Preliminare.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Santeramo in Colle per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Santeramo in Colle la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 297

Ortelle (Le) - Lavori di adeguamento del recapito finale e completamento della rete di fognatura bianca con opere connesse in Ortelle e Vignacastri. Deroga alle prescrizioni di base ex art. 5.07 N.T.A. del PUTT/P. Parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Ortelle.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il

Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ORTELLE (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché del provvedimento di deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da ese-

guire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120

giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Ortelle (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 relativamente al progetto di adeguamento del recapito finale e di completamento della rete della fognatura bianca con opere connesse in località Ortelle e in località Vignacastri. Inoltre, il Comune ha richiesto il rilascio del provvedimento di deroga al Piano, ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., con specifico riferimento alla realizzazione dell'opera terminale sud in Ortelle, localizzata nell'area annessa di un bosco.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di ORTELLE (LE)

INTERVENTO: Lavori di adeguamento del recapito finale e completamento della rete di fognatura bianca con opere connesse in Ortelle e Vignacastri. D.C.C. n. 1 del 15.01.2010

Con nota comunale n. 7512 del 17.12.2009 acquisita al prot. regionale n. 118 del 05.01.2010 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di ORTELLE (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto esecutivo di adeguamento del recapito finale e di completamento della rete della fognatura bianca con opere connesse in località Ortelle e in località Vignacastri.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Ortelle ha trasmesso, i seguenti elaborati in duplice copia:

- Allegato A - Relazione Illustrativa Generale
- Allegato 1.2 - Corografia: planimetria territorio comunale, bacini principali e recapiti - scala 1:5000
- Allegato 2.4.1 - Ortelle, opera terminale sud: stato di fatto, planimetria generale - scala 1:500
- Allegato 2.4.2 - Ortelle, opera terminale sud: stato di fatto, planimetria vasca - scala 1:200
- Allegato 2.4.3 - Ortelle, opera terminale sud: adeguamento, planimetria generale - scala 1:500
- Allegato 2.4.4 - Ortelle, opera terminale sud: adeguamento, planimetria vasca - scala 1:200
- Allegato 2.5 - Ortelle, opera terminale nord: stato di fatto, opere di progetto - scala 1:200

- Allegato 3.4.1 - Vignacastri, opera terminale: inquadramento, regime vincolistico - scala 1:500
- Allegato 3.4.2 - Vignacastri, opera terminale: stato di fatto, naturalità e piano quotato - scala 1:100
- Allegato 3.4.3 - Vignacastri, opera terminale: planimetria di progetto - scala 1:100
- Allegato 3.4.4 - Vignacastri, opera terminale: profili esistenti e di progetto, sezioni - particolari - scala 1:100/1:1000
- Allegato 5.1 - Relazione integrata sui regimi vincolistici
- Allegato 5.2 - Regimi vincolistici - documentazione fotografica

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 543 del 14.01.2010 (inviata solo via fax), rilevava l'assenza del provvedimento comunale di approvazione del progetto in oggetto in variante contestuale alle previsioni dello strumento urbanistico vigente. Inoltre si rilevava che gli interventi proposti interferiscono con alcuni cigli di scarpata e relative aree annesse, segnalate nella tavola serie n. 10 - Geomorfologia. Con riferimento all'opera terminale localizzata in Località Canali, nella frazione di Vignacastri, si rilevava che presumibilmente la stessa fosse localizzata nella "Lama c/o Masseria San Nicola" indicata come tale negli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Infine, si rappresentava che l'opera terminale sud del centro abitato di Ortelle, rientra nell'area annessa di un bosco per il quale, pur non essendo cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., valgono le disposizioni dell'art. 3.10 delle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto, si richiedevano chiarimenti in merito a quanto rilevato evidenziando le effettive interferenze degli interventi proposti con le componenti geomorfologiche, idrogeologiche e vegetazionali tutelate dal P.U.T.T./P. verificando, conseguentemente, se gli stessi interventi fossero conformi o meno alle prescrizioni degli articoli 3.08, 3.09 e 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Si chiariva, infine, che nel caso in cui gli interventi proposti dovessero essere eseguiti in contrasto con le prescrizioni del P.U.T.T./P., per la loro realizzazione si sarebbe potuta attivare la procedura di deroga ex art. 5.07,

punto 3.1, delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ricorrendone i presupposti.

Con nota prot. n. 303 del 18.01.2010, acquisita al protocollo regionale n. 773 del 19.01.2010, il Comune di Ortelle inviava la D.C.C. n. 1 del 15.01.2010 di approvazione del progetto e contestuale adozione di variante al vigente strumento urbanistico ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. n. 13/2001. Inoltre, con la medesima nota, l'Amministrazione Comunale, trasmetteva in duplice copia una Relazione integrativa di chiarimenti in merito ai rilievi regionali.

Ad ulteriore integrazione, con nota n. 470 del 26.01.2010 il Comune di Ortelle ha inteso richiedere, ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. il rilascio del provvedimento di deroga al Piano regionale con specifico riferimento alla realizzazione dell'opera terminale sud in Ortelle, localizzata nell'area annessa di un bosco.

Entrando nello specifico, si rappresenta che il progetto in questione, redatto in adeguamento alle disposizioni del DLgs n. 152/1999, aggiornato con DLgs n. 258/2000, ha seguito i seguenti criteri informativi:

- la individuazione di una rete pluviale costituita da una rete di trasporto dei carichi critici di pioggia composta in un sistema di collettori principali e condotte tributarie di bacino e da un sistema di vasche di accumulo filtranti;
- interventi di risanamento e di riqualificazione ambientale del sistema drenante esistente consistenti nell'isolamento della falda dolce da possibili immissioni di acque di pioggia da realizzarsi attraverso appropriati interventi di dismissione degli attuali pozzi assorbenti;
- utilizzo al meglio, dove possibile, delle opere accessorie già esistenti.

Sulla scorta di tali direttive, gli interventi previsti interessano tre aree del territorio comunale, due localizzate rispettivamente a nord e a sud dell'abitato di Ortelle e una in prossimità dell'abitato di Vignacastrisi.

Per ciò che riguarda la zona localizzata a nord dell'abitato di Ortelle (Località Scianniche), gli interventi riguardano la realizzazione ex novo di una vasca di prima pioggia e di raccolta delle acque. Nell'area a sud dell'abitato di Ortelle (Località S.

Eligio), si prevede l'adeguamento con ampliamento della vasca principale già esistente per favorire l'assorbimento superficiale delle acque raccolte e la creazione di una vasca di prima pioggia con dismissione del pozzo disperdente in acqua profonda salata. Nella zona prossima all'abitato di Vignacastrisi (Località Canali) è previsto l'adeguamento dello scarico in un canale naturale esistente, mediante la grigliatura completa di tutte le acque sversate e la raccolta delle acque di prima pioggia all'interno di una vasca di calma opportunamente realizzata. Per quest'ultima soluzione progettuale, in un'area significativamente delicata da un punto di vista paesaggistico (ricade nell'Area Parco Regionale "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca - Bosco di Tricase" oltre che in area sottoposta a vincolo paesaggistico - legge 1497/39 - e a vincolo idrogeologico e forestale nonché nell'area di pertinenza e area annessa della Lama San Nicola, come identificata dagli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P.), il progetto, concordato (con richiesta di parere di competenza) come asserito in atti dal Comune con gli organi tecnici del Parco Regionale, (per il quale sono stati chiesti i pareri dell'Assessorato regionale Risorse Agroalimentari - Servizio Foreste, e della Soprintendenza per i beni architettonici sezione di Lecce) prevede l'uso di un terreno agrario che, svuotato dai terreni sciolti, risulta naturalmente predisposto alla formazione di una vasca di calma, i cui argini naturali sono conservati, creando piccoli ristagni di acqua in terreni rocciosi che possano contestualmente aumentare l'ecosistema connesso alla presenza di acqua con lo sviluppo di microfauna.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione;

trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale” prescrivendo altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree”;
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, prescrivendo altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
- per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti” prescrivendo altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non com-

patibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** due delle aree d’intervento, con specifico riferimento alle zone localizzate a nord e a sud dell’abitato di Ortelle, non risultano direttamente interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento, come chiarito e attestato nella Relazione Integrativa trasmessa, soprattutto per ciò che riguarda la presunta presenza di cigli di scarpata, come rilevato dalla nota regionale di cui sopra. Per ciò che attiene alla zona localizzata nella Lama San Nicola, in prossimità dell’abitato di Vignacastri, la medesima Relazione integrativa, precisa quanto di seguito riportato: “Stando alla cartografia del P.U.T. nell’area interessata dalla realizzazione della terza opera terminale (località San Nicola), non esiste alcuna emergenza morfologica oggetto di tutela; le uniche forme morfologiche più vicine riportate, sono un gradino morfologico a circa 170 metri a nord-est e un canale a circa 200 metri a sud-ovest, entrambe ad una distanza superiore all’area annessa individuata dal P.U.T. Rilievi di superficie eseguiti nell’area hanno rilevato a sud, in prossimità dell’area di intervento, un canalone che raccoglie e drena le acque meteoriche dell’abitato di Vignacastri verso mare. La realizzazione a monte della vasca di trattamento a monte di tale canalone rappresenta un’opera tesa a mitigare gli effetti che il convogliamento delle acque verso il mare comporterebbe. Prima di drenare verso il canale le acque infatti subiranno un trattamento di grigliatura e dissabbiatura: esse saranno private del materiale più grossolano e non altereranno quindi l’assetto idrologico dell’area...” Tuttavia, in questa sede, secondo quanto emerso da specifici incontri e in assenza di una precisa identificazione cartografica dell’area di pertinenza e dell’area annessa della Lama interessata, si ritiene

di confermare che gli interventi previsti, di fatto, interferiscono con le stesse;

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** due delle aree d'intervento, con specifico riferimento alla zona a nord dell'abitato di Ortelle e alla zona in prossimità dell'abitato di Vignacastri non risultano interessate da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale. Al contrario, la zona d'intervento prevista a sud di Ortelle, ricade nell'area annessa a un bosco, per il quale, pur non essendo cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., valgono le disposizioni dell'art. 3.10 delle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** le aree d'intervento non risultano interessate da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né gli interventi interferiscono, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dalla documentazione fotografica e dalla verifica delle ortofoto regionali, emerge che nelle aree localizzate a nord e a sud dell'abitato di Ortelle insistono alcuni muretti a secco. Tali componenti rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

La documentazione presentata evidenzia, infine, che il regime giuridico delle aree interessate dagli interventi è il seguente:

- la zona localizzata a nord dell'abitato di Ortelle (Località Scianniche), risulta del tutto priva di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico);

- la zona localizzata a sud dell'abitato di Ortelle (Località S. Eligio), risulta ricadere nell'area annessa a un bosco, per il quale, pur non essendo cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., valgono le disposizioni dell'art. 3.10 delle stesse N.T.A. del P.U.T.T./P.;

- la zona localizzata in prossimità dell'abitato di Vignacastri (Località Canali), ricade nell'Area Parco Regionale "Costa Otranto-Santa Maria di Leuca - Bosco di Tricase" (istituito con L.R. n. 30/2006); la stessa area è interessata dal vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 e dal vincolo idrogeologico e forestale ex Regio Decreto Legislativo n. 3267/1923. Si ricorda, infine, che gli interventi previsti in questa zona interessano l'area di pertinenza e l'area annessa della Lama San Nicola come identificata dagli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Per quanto attiene al parere paesaggistico di competenza, si rappresenta che la documentazione presentata evidenzia in sintesi che la zona localizzata a nord dell'abitato di Ortelle, interessata da parte delle opere in progetto (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"), appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti e, in particolare, che l'intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si rappresenta ulteriormente che la zona di intervento localizzata a sud dell'abitato di Ortelle, come sopra rilevato, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") è direttamente interessata dall'area annessa di un bosco, che, sia pur non cartografato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., in riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale, rappresenta una specifica peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare, ovvero un elemento paesaggistico strutturante, e, in particolare, che l'intervento proposto configura una deroga alle prescri-

zioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Infine, si rileva, (in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, culturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") che la zona localizzata in prossimità dell'abitato di Vignacastri è direttamente interessata da specifici elementi paesaggistici strutturanti da salvaguardare e tutelare ai sensi del Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ricadendo, come più volte rappresentato, nell'area di pertinenza e nell'area annessa della Lama San Nicola, per la quale valgono i regimi di tutela di cui all'art. 3.08.3 nonché le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Tuttavia, quest'ultimo articolo precisa che nell'area di pertinenza della Lama "sono autorizzabili interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione riparta, al miglioramento del regime idrico, alle sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrare in piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti." Inoltre, nell'area annessa sono autorizzabili "interventi connessi ad opere idrauliche indifferibili e urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti" oltre che la "costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi."

Premesso quanto sopra, in considerazione delle tipologie di interventi proposti in tale area, si ritiene che le stesse non configurino una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. Tuttavia si ricorda che ai sensi dell'art. 2.04 delle N.T.A. del Piano regionale, "la tutela paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi è perseguita con la pianificazione paesaggistica sottordinata" e costituita, tra gli altri, dai piani dei parchi regionali

naturali istituiti a seguito delle disposizioni della L.R. n. 19/97 e ss.mm.ii e dalla stessa disciplinati.

Conseguentemente, in base a quanto sopra delineato, per quanto attiene alle aree localizzate a nord di Ortelle e in prossimità dell'abitato di Vignacastri, si ritiene che gli interventi in progetto comportino una trasformazione fisica e un diverso utilizzo del territorio che, pur interferendo talvolta con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento, rappresentano modificazioni dell'assetto geomorfologico comunque finalizzate alla regimazione idraulica delle acque pluviali e al loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle connotazioni botanico-vegetazionali e faunistiche, non comportando, peraltro, una sostanziale modifica della morfologia dei luoghi.

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli interventi relativi alle due aree richiamate, siano conformi agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispettino le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

Conseguentemente in relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente agli interventi di cui sopra ricadenti in un A.T.E. classificato "C" proposti in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sulle due aree di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- a) siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente

mente lungo il perimetro dei lotti interessati al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico-vegetazione autoctono, soprattutto in considerazione del fatto che gli interventi ricadono in contesti rurali;

- b) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione nelle immediate vicinanze delle aree d'intervento;
- c) l'eventuale recinzione delle aree d'intervento sia realizzata attraverso il ripristino e/o il mantenimento degli esistenti muretti a secco;
- d) siano ridotti al minimo gli eventuali scavi e i materiali di risulta provenienti dagli stessi dovranno essere allontanati e posti in discarica;
- e) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali presenti, assicurando la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali eventualmente presenti.

Per quanto attiene, invece, all'intervento previsto a sud dell'abitato di Ortelle, ricadente in un ATE classificato "C" e nell'area annessa ad un bosco, l'intervento proposto comporta una deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di deroga da parte del Comune di Ortelle ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A riguardo, preso atto che, in base alla documentazione pervenuta, risulta che:

- le opere da realizzare sono di interesse per la popolazione residente, in quanto consentono la regimazione idraulica delle acque pluviali e il loro corretto smaltimento, con effetti positivi ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle connotazioni botanico-vegetazionali e faunistiche;
- le opere da realizzare non hanno realistiche alternative localizzative, intervenendo in aree già

destinate a tali fini, configurandosi, quindi, come adeguamento delle stesse;

- le opere da realizzare sono sostanzialmente compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche - ambientali previste nei luoghi.

Premesso quanto sopra, in relazione al provvedimento di deroga previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- 1) i movimenti di materia per l'ampliamento della vasca principale già esistente e la creazione di una vasca di prima pioggia con dismissione del pozzo disperdente in acqua profonda salata, siano ridotti al minimo necessario;
- 2) l'andamento orografico dell'area interessata dall'intervento sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
- 3) siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale compatibili con quelle del bosco vicino, da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro del lotto interessato al fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico - vegetazione autoctono, soprattutto in considerazione del fatto che gli interventi ricadono in un contesto sostanzialmente rurale;
- 4) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione nelle immediate vicinanze delle aree d'intervento;
- 5) l'eventuale recinzione dell'area d'intervento sia realizzata attraverso il ripristino e/o il mantenimento degli esistenti muretti a secco;
- 6) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato

“C” ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché in applicazione dell’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., quest’ultimo relativamente ai lavori da eseguire per l’ampliamento della vasca principale già esistente e la creazione di una vasca di prima pioggia con dismissione del pozzo disperdente in acqua profonda salata, nella zona localizzata a sud dell’abitato di Ortelle, nell’area annessa di un bosco.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione della presente variante urbanistica ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/01 e dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Ortelle dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell’art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Ortelle del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati, nonché del provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui all’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta impli-

cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Ortelle (LE), relativamente agli interventi previsti nelle aree localizzate a nord di Ortelle e in prossimità dell’abitato di Vignacastri, il parere paesaggistico favorevole, di cui all’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e dell’art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del P.C. stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI RILASCIARE al Comune di Ortelle (LE), relativamente ai lavori da eseguire per l’ampliamento della vasca principale già esistente e la creazione di una vasca di prima pioggia con dismissione del pozzo disperdente in acqua profonda salata, nella zona localizzata a sud dell’abitato di Ortelle, il provvedimento di deroga con prescrizioni, di cui

all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., nei termini riportati in narrativa;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 298

Comune di Noci (Ba) - Variante al Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 - Comparti 3 e 4 del P.R.G.. Delibera di C.C. n. 83 del 31/10/2007. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Mansueto Maria Donata ed altri.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Servizio Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione PUTT e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 3 e 448, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.
- L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n° 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se sfavorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni,

dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE:

(Iter procedurale)

all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte dell'Amm.ne Comunale di Noci (BA), la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

Con nota prot. n° 18650 del 23/11/2009, il Comune di NOCI ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa relativa al progetto proposto risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al protocollo n° AOO_079-00886 del 20/01/2010 del S.U.R.

- Tav. A/bis Relazione tecnica illustrativa;
- Tav. 4/bis Tabella sinottica;
- Tav. 6 Planimetria approvata con indicazione del tratto di strada soppresso;
- Tav. 6/bis Planimetria di progetto;
- Tav. 7/bis Planimetria di progetto su supporto catastale;
- Tav. 3a PPA - Comparti compresi nel PPA;
- Tav. 3b PPA - Zonizzazione PRG;

- Tav. 3c PPA - Maglie PRG e loro superfici;
- Tav. 3d PPA - Maglie PRG e loro superfici;
- Tav. D/bis Rilievo fotografico;

(Descrizione intervento proposto)

INTERVENTO: Comune di Noci (BA). Variante al Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 Comparti 3 e 4 del P.R.G. Delibera di C.C. n° 83 del 31/10/2007.

Ditta: Mansueto Maria Donata ed altri.

L'intervento di cui trattasi riguarda la variante urbanistica del Piano di Lottizzazione dei Comparti 3 e 4 del PRG del Comune di Noci, approvato con verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio n. 150 del 24/06/1999, ovvero in data antecedente all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. Allo stato di fatto, stante quanto riportato nella relazione illustrativa, gran parte degli interventi previsti sono stati completati o sono in corso di esecuzione.

I proprietari dei lotti ancora ineditati hanno ritenuto di dover modificare l'assetto planimetrico di parte della lottizzazione, in particolare sopprimendo un tratto di strada, limitrofo ai lotti n. 1-10-11-12 per eliminare, per motivi di sicurezza nelle manovre di entrata e uscita dalla lottizzazione, l'intersezione con la strada statale Gioia del Colle-Noci.

La variante in parola non prevede l'esecuzione di nuove opere o variazione delle opere approvate, ma esclusivamente una mera soppressione di parte di queste (tratto di strada), lasciando inalterato lo stato dei luoghi. La superficie risultante dalla soppressione è stata assegnata ai lotti dei proprietari confinanti secondo uno schema di frazionamento delle particelle allegato al progetto.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti. Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distin-

guibile "C" sono riportati all'art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; le direttive di tutela sono riportate all'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata in particolare dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.
- **Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree non interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici (decreti Galasso, vincolo ex L. 3 e 497/1939, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 3 e 42 del D.Lgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rap-

presenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nella periferia sud del Comune di Noci, in una zona già alquanto antropizzata.

L'ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità. Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturali il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturali; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive

di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturali (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla soluzione progettuale proposta nella variante in progetto, si rappresenta che questa, non comportando nuove opere né variazione di quelle approvate, ma bensì prevedendo la soppressione di una parte di queste lasciando inalterato lo stato dei luoghi, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico.

(Conclusioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE, per le motivazioni riportate in narrativa, alla Ditta Mansueto Maria Donata ed altri, relativamente alla Variante al Piano di Lottizzazione Zona Estensiva C1 - Comparti 3 e 4 dello strumento urbanistico generale di Noci, adottato con Deliberazione Consiliare n° 83 del 31/10/2007, il parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 299

Delibera n. 2273 del 24/01/04 n. 42 e s.m.i. 'Codice dei Beni culturali e del paesaggio' art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Integrazioni e chiarimenti.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione PUTT e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 sono

state approvate "Norme per la pianificazione paesaggistica" in applicazione ed esecuzione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio). In particolare, gli artt. 7, 8 e 9 della norma regionale disciplinano il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche a far data dalla cessazione del regime transitorio previsto dall'articolo 159 del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avvenuta il 31 dicembre scorso. Da quella data, la sub-delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene confermata solo per quei Comuni, Unioni di Comuni o comuni associati che abbiano istituito la Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'articolo 8 L.R. 20/09, e dispongano inoltre di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

Con la deliberazione n. 2273 del 24.11.2009 la Giunta Regionale ha approvato i "Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'ad. 146, comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazione" (Allegato A).

L'esame della prassi applicativa dei predetti criteri, constatata nella fase di costituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, suggerisce l'opportunità di ulteriormente precisare quanto segue:

1) In merito alla composizione della Commissione Locali per il Paesaggio, il paragrafo n. 2 dell'Allegato A) alla deliberazione G.R. n. 2273/09 dispone che i membri della Commissione debbano essere scelti tra tecnici esterni all'Amministrazione e comunque non facenti parte dello Sportello Unico.

Occorre innanzitutto precisare che ci si riferisce a tecnici esterni all'Amministrazione comunale delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia, va considerato che le Amministrazioni di rilevanti dimensioni e le Unioni dei Comuni (o Comuni che hanno istituito la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata) sono in grado di individuare, all'interno dell'apparato burocratico, personale dotato della professionalità necessaria a ricoprire il ruolo di componente della Commissione paesaggistica, potendo così

rendere superfluo il ricorso al conferimento di incarichi esterni.

Ove tale condizione ricorra, si ritiene del tutto ammissibile che la Commissione Locale per il Paesaggio possa essere composta da personale interno all'Amministrazione, purché venga in ogni caso salvaguardata la distinzione tra funzioni paesaggistiche ed urbanistico-edilizie. Il componente della Commissione paesaggistica, cioè, non potrà svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di formazione del titolo abilitativo edilizio.

2) Circa le incompatibilità che connotano lo status dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio, può rammentarsi che le stesse vanno disciplinate dal Comune (o dalle aggregazioni comunali) con l'atto istitutivo della commissione, in relazione alle specifiche condizioni nel contesto locale, quali dimensione demografica, ampiezza delle aree tutelate, etc. Si reputa opportuno sottolineare che, come il Regolamento Edilizio disciplina le incompatibilità dei membri della Commissione Edilizia, analoghe disposizioni andranno previste in sede di costituzione e regolamentazione della Commissione Locale per il Paesaggio.

I componenti della Commissione non potranno svolgere attività nell'istruttoria di carattere urbanistico-edilizio nel senso sopra indicato e, dunque, non potranno essere componenti della Commissione Edilizia e/o urbanistica comunale. Ad ogni modo dovrà evitarsi, attraverso specifica regolazione delle incompatibilità, che la partecipazione alla Commissione Locale del Paesaggio determini posizioni di privilegio professionale a vantaggio dei suoi membri: a titolo di esempio, potrà disporsi una specifica incompatibilità ad essere destinatario di incarichi da parte dell'Amministrazione procedente, ovvero a svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale di competenza della Commissione paesaggistica.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di approvare la presente relazione, da valere quale integrazione e chiarimenti dell'All. A) alla

deliberazione G.R. n. 2273 del 24.11.2009, nei termini esplicitati ai punti 1) e 2) sopra riportati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione PUTT e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI APPROVARE l'integrazione e i chiarimenti dell'All. A) alla deliberazione G.R. n. 2273 del 24.11.2009, nei termini riportati in relazione ai punti 1) e 2) che qui per economia devono intendersi integralmente trascritti;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 300

Deliberazione G.R. n. 1548 del 02/09/08 - Bando di gara per l'accesso ai finanziamenti per il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - Decreto 26 marzo 2008 del Ministero delle Infrastrutture in G.U. del 17/05/08 n. 115. Nomina del responsabile del procedimento per gli aspetti urbanistici.

L'Assessore all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Urbanistica regionale, riferisce quanto segue:

“La Giunta Regionale con delibera n. 1548 del 02/09/2008 ha approvato il Bando di gara per l'accesso ai finanziamenti per il programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al Decreto 26 marzo 2008 del Ministero delle Infrastrutture in G.U. del 17/05/2008 n. 115, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 4 settembre 2008.

Ad avvenuta scadenza dei termini previsti dal Bando per la presentazione delle domande e in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 7 dello stesso Bando è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute composta da due rappresentanti ministeriali, due rappresentanti regionali designati dall'Assessore all'Assetto del Territorio e due rappresentanti dell'ANCI e presieduta dall'ing. Tommaso Colabufo, Provveditorato O.O.P.P. Puglia e Basilicata, e composta, tra gli altri, dall'arch. Fernando Di Trani, all'epoca Dirigente f.f. dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica del Servizio Urbanistica.

Ciò premesso, in considerazione dell'attività fin qui svolta dall'Arch. Fernando Di Trani nell'ambito della Commissione giudicatrice, della attuale funzione di Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica del Settore Urbanistica nonché dell'esperienza maturata in analoga attività svolta nell'ambito dei procedimenti di valutazione dei programmi PIRP, per evidenti ragioni di economia amministrativa nel procedimento in corso, si propone alla Giunta la nomina dell'Arch. Di Trani

quale responsabile del procedimento per gli aspetti di natura urbanistica.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;

DI NOMINARE, per le motivazioni e nei termini in relazione richiamati, l'Arch. Fernando Di Trani, Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica del Servizio Urbanistica, responsabile del procedimento per gli aspetti di natura urbanistica relativi ai progetti di “Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile” predisposti dai Comuni in adesione al Bando di Concorso di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 02/09/2008;

DI DEMANDARE al competente Assessorato

all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto all'Arch. Di Trani per gli adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia Ufficiale;

di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 febbraio 2010, n. 301

Comune di Andrano (Le) - Progetto di una struttura adibita a oratorio in zona "Pane Caldo" alla via provinciale per Mare. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Andrano.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Urbanistica ed ERP Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere

approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Andrano (LE) è pervenuta la sotto elenata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Assetto del Territorio, Urbanistica ed E.R.P. ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legisla-

zione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di Andrano ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico ex art. 5.03 relativamente al progetto per la realizzazione di un Oratorio comprensivo di strutture sportive e auditorium, in località "Pane Caldo" sulla strada provinciale per il mare, in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo le disposizioni dell'art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/2001.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di Andrano

INTERVENTO: Progetto di una struttura adibita a oratorio in zona "Pane Caldo" alla via provinciale per Mare. D.C.C. n. 56 del 29.11.2007

Con nota comunale prot. n. 7704 del 27.11.2009 acquisita al prot. regionale n. 13684 del 27.11.2009 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di Andrano ha trasmesso la documentazione scritta-grafica relativa al progetto preliminare riguardante la realizzazione di una struttura adibita ad oratorio, estesa su una superficie pari a 1546,10 mq, per un totale di mc 11286,90, in un'area attualmente tipizzata "Zona C2 - residenziale di espansione semintensiva" dal P.R.G. vigente e ricadente in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C".

Si precisa che con la predetta nota, il Comune di Andrano ha trasmesso, in triplice copia, la documentazione scritto-grafica costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 56 del 29.11.2007
- Elenco elaborati
- Tav. 1 - Inquadramento territoriale e rilievo fotografico
- Tav. 2 - Planimetrie, sezioni, prospetti
- Relazione Tecnica
- Relazione geologica e geotecnica
- Relazione paesaggistica
- Allegato A - Documentazione cartografica e fotografica
- Allegato B - Planimetrie stato di fatto e di progetto con mitigazione degli interventi

Entrando nello specifico e a seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, si rappresenta che il lotto d'intervento, riportato al Fg. n. 9 - particella n. 555, è esteso catastalmente 4000 mq e ricade in zona tipizzata "Zona C2 - residenziale di espansione semintensiva" dal P.R.G. vigente. In dettaglio, l'area di intervento risulta posizionata in un ambito, a ridosso di aree urbanizzate ed edificate, posto a sud-est dell'abitato di Andrano e si caratterizza per la presenza anti-stante del Plesso Scolastico del Comune, confermando, quindi, con la proposta progettuale in oggetto, la vocazione del sito in termini educativi. Le strutture previste comprendono aree da destinare al calcetto, pallacanestro e pallavolo, 9 aule per il

catechismo, un auditorium, una cappella e una caffetteria. L'intervento mira a garantire una fruizione in grado di soddisfare esigenze di carattere ludico, educativo e culturale, integrandosi funzionalmente con la scuola antistante.

Il progetto proposto, approvato ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/2001 e secondo le disposizioni della L.R. n. 4/1994, comporta il cambio di destinazione d'uso della zona interessata tipizzandola, conseguentemente, in "F1.3 - Attrezzature Religiose di interesse comune" nel rispetto degli indici e parametri previsti per tali aree dallo strumento urbanistico vigente (art. 68 delle N.T.A. del P.R.G.).

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente si riscontra, relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" proposto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/2001 e secondo le disposizioni della L.R. n. 4/1994, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Andrano (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere

l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";

- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Inoltre, dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area non risulta interessata da particolari

componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su un'area interessata da vincolo paesaggistico ex lege 1497/39. Non risultano presenti ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (Vincolo idrogeologico, Decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli architettonico-archeologici).

Per ciò che attiene i beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., dalla documentazione fotografica e dalla verifica delle ortofoto regionali, emerge che nell'area d'intervento insistono alcuni muretti a secco. Tali componenti rappresentano beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale.

L'area in oggetto, quindi, non presenta al suo interno le peculiarità paesaggistiche soggette a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P. e, in particolare, non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcuni ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio come identificati e definiti dall'art. 3.01 e seguenti del titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia, in sintesi, che l'area interessata dalle opere in progetto, non appare connotata da peculiarità paesaggistiche tutelate e salvaguardate dal P.U.T.T./P. sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, culturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", comportando l'intervento in progetto un diverso utilizzo del territorio che non

interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Con riferimento poi alle specifiche soluzioni progettuali adottate si rappresenta che queste, risultano idonee dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andranno ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi valorizzandone nel complesso l'esistente grado di naturalità anche in considerazione delle opere di mitigazione comunque previste nella proposta progettuale.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Conseguentemente, la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non interferisce sostanzialmente con le componenti strutturanti l'attuale assetto paesaggistico dell'A.T.E. di riferimento, è da reputarsi, quindi, compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere da realizzare si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

a) siano messe a dimora essenze arboree tipiche della flora locale da posizionarsi prevalentemente lungo il perimetro dei lotti interessati al

fine di ridurre l'impatto paesaggistico in particolare visivo delle opere e di salvaguardare e incrementare il patrimonio botanico-vegetazione autoctono, soprattutto in considerazione del fatto che gli interventi ricadono in un contesto dai connotati prevalentemente rurali;

- b) siano salvaguardati gli esistenti muretti a secco aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., attraverso il loro mantenimento e/o ricostituzione nelle immediate vicinanze delle aree d'intervento;
- c) l'eventuale recinzione delle aree d'intervento sia realizzata attraverso il ripristino e/o il mantenimento degli esistenti muretti a secco;
- d) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione del presente progetto in variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01 e dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e, pertanto, il Comune di Andrano dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Andrano del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Andrano, relativamente all'intervento in oggetto, il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 febbraio 2010, n. 327

D.L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione P.U.T.T./P. e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

Com'è noto, con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.Ivo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, prevedendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui

cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.Ivo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, come è noto, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti “il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;
- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: “ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;

Con Deliberazione della Giunta Regionale 24

novembre 2009, n. 2273, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; Con la stessa deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite della legge regionale 20/2009, al fine di poter esercitare tali funzioni, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2010, n. 8, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita ai Comuni elencati nello stesso provvedimento la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009

Nel contempo, in relazione a quanto previsto nella deliberazione G.R. n. 2273/2009, ad oggi, i Comuni di cui all'allegato A (in forma associata o singolarmente) hanno comunicato di avere istituito la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009 garantendo altresì la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, in tal modo rispondendo ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e sulla scorta della documentazione in atti trasmessa dai Comuni e relativa alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio e alla differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia si propone alla Giunta di attribuire ai Comuni di cui all'elenco contenuto nell'allegato A la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. valgono le disposizioni previste dalle NTA del P.U.T.T./P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attua-

zione PUTT e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, ai Comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009;

DI STABILIRE che per quanto attiene le modalità di esercizio della delega ex art. 7 della L.r. 20/2009 per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, ex art. 142 o, in base alla legge, ex art. 136 , 143 comma 1, lettera d) e 157 del Codice valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal Putt/P valgono le disposizioni previste dalle NTA dello stesso Putt/P;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO URBANISTICA di comunicare il presente provvedimento ai Comuni interessati nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

OGGETTO: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio.

ALLEGATO A

Elenco dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dotati dei requisiti di cui all'art. 10 della L.r. 20/2009

A) Provincia di Bari

- 1) Comune di Molfetta:
documentazione trasmessa con nota prot.7397 del 5 feb.2010
- 2) Comune di Monopoli:
documentazione trasmessa con nota prot. 63089/09-urb. del 31.12.2009
- 3) Comune di Polignano a Mare:
documentazione trasmessa con nota prot. 3877/U.T. del 22.12.2009

B) Provincia di Taranto

- 1) Comune di Ginosa
documentazione trasmessa con nota prot.21/10 utc VII del 18.01.2010.

C) Provincia di Foggia

- 1) Comune di san Giovanni Rotondo
documentazione trasmessa con nota prot.35891 del 31 dic 2009



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**